

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**EDIZIONE NON DEFINITIVA**

**FASCICOLO N. 6**

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## EMENDAMENTI

presentati in 5<sup>a</sup> Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI  
OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI  
AGLI ARTICOLI DA 39 A 50



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613

### Art. 39.

#### 39.6 (testo 2)

TREDESE, DANIELI, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.*

---

#### 39.10

IL RELATORE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (31 ottobre 2005)

*Al comma 2, dopo le parole: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

#### 39.13

IL RELATORE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (31 ottobre 2005)

*Al comma 4, ultimo periodo, e al comma 7, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «emanare».*

---

#### 39.16 (testo 3)

ZANDA, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione con-*

tabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

### **39.17**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (31 ottobre 2005)

*Al comma 7, dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

### **39.32**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (31 ottobre 2005)

*Al comma 14, nel secondo periodo, sostituire le parole: «articoli 6, comma 2» con le seguenti: «articoli 6, comma 3» e la parola: «numero» con la seguente: «capoverso».*

---

### **39.0.14 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)*

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a

tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

---

### **39.0.17**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Norme in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina da quella per la quale è stato assunto».

---

### **39.0.18 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)*

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede

ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.*

**39.0.21 (testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Alleanza ospedali italiani nel mondo)*

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

*Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 219;

2007: - 500;

2008: - 500.

**39.0.22 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)*

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

*Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50;

2007: - 50;

2008: - 50.

---

**39.0.31 (testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di spesa farmaceutica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

---



**Art. 40.**

**40.100**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**40.7**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (31 ottobre 2005)

*Al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ai fini».*

---

**Art. 41.**

**41.0.10 (testo 2)**

BARELLI, IZZO, TAROLLI, MARINO, MUZIO, PIZZINATO, SALERNO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"La pubblicità, realizzata dai soggetti di cui al comma 1, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e non visibile dall'esterno con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.*

---

**Art. 42.****42.0.1 (testo 2)**

Izzo

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *sostituire le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", *con le seguenti:* "0,046 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,056 centesimi di euro per kWh"».

---

**Art. 44.****44.3 (testo 2)**

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «sostegno delle famiglie» inserire le seguenti: «tramite l'aumento, per l'anno 2006, delle deduzioni dal reddito imponibile di ciascun contribuente di una maggiore quota del minimo vitale delle persone a carico».*

---

**44.200 (già 45.0.16)**

FERRARA, IZZO, CICCANTI, FASOLINO, BARELLI, TAROLLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.105 milioni».*

Conseguentemente, dopo l'**articolo 45**, *inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Fondo nazionale per la montagna)*

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;

*b)* assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

*c)* promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2006».

---

**44.13 (testo 2)**

GRILLOTTI, BONATESTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Limitatamente all'anno 2006, a valere sul fondo di cui al comma 1, si propone:

a) al fine di favorire l'acquisto in proprietà di alloggi adibiti ad abitazione principale da parte di giovani coppie i cui componenti non siano proprietari di altra unità abitata, la quota deducibile degli interessi sui mutui ipotecari stipulati miche singolarmente è fissata in 7.200,00 euro;

b) i fini dell'applicazione della presente norma la stipula del mutuo deve essere effettuata non antecedentemente ad un anno e non successivamente a cinque anni dalla data di celebrazione del matrimonio;

c) i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un ammontare del relativo canone annuo nelle seguenti misure:

reddito sino a 20.000 euro 50 per cento del relativo canone annuo;

reddito da 20.001 a 30.000 euro 20 per cento;

da 30.001 a 40.000 euro 10 per cento.

d) i redditi da locazione di immobili, derivanti dalla sottoscrizione di contratti di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 12,50%;

e) i redditi derivanti dalla locazione di immobili oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 17% per gli interventi ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i redditi derivanti dalla locazione di immobili, che non rientrino nelle previsioni di cui ai precedenti commi, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 20 per cento»

**44.14 (testo 2)**

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2006 al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale

in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma».

---

**44.15 (testo 2)**

TONINI, CHIUSOLI, VIVIANI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'intero ammontare del fondo di cui al comma 1 è impiegato per la rivalutazione, limitatamente all'anno 2006 e con ripristino a decorrere dall'anno 2007 dell'importo pregresso, dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**44.16 (testo 2)**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, limitatamente all'anno 2006 un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato o adottato dopo il primo dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

---

**44.17 (testo 2)**

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "1-ter. In aggiunta alle detrazioni previste dal comma 1 ai soggetti che contraggono matrimo-

nio spetta, limitatamente all'anno 2006, un'ulteriore detrazione pari ad euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15000 e ad euro 250 se il reddito complessivo supera euro 15000 ma non euro 30000".

Alla copertura degli interventi finanziari si provvede mediante utilizzo di parte dei fondi di cui al comma 1».

---

#### **44.21 (testo 2)**

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con priorità devono essere realizzati per l'anno 2006 i seguenti interventi:

- a) bonus per i figli nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;
- b) contributo per le spese dei libri scolastici per la scuola dell'obbligo;
- c) aumento delle deduzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i nuclei familiari con figli portatori di handicap».

---

#### **44.22 (testo 2)**

LAURO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Per le famiglie monoreddito, il cui reddito annuo non superi i 30 mila euro, il limite d'età per il diritto agli assegni familiari per ciascun figlio a carico è innalzato per l'anno 2006 a 25 anni.

La copertura finanziaria attiene al Fondo di cui al presente articolo».

---

#### **44.0.23 (testo 2)**

FALOMI, MARINO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Misure di sostegno per l'accesso al credito dei giovani lavoratori)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo Sperimentale di Garanzia allo scopo di assicurare una parziale as-

sicurazione ai crediti concessi a lungo termine dagli istituti ed aziende di credito a favore dei soggetti identificati nel comma 2 per l'acquisto della prima casa.

2. Hanno diritto ad accedere al fondo gli istituti bancari che consentano l'apertura di credito a lungo termine per l'acquisto della prima casa ai lavoratori con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione a progetto, contratti di somministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti coloro che versano alla gestione separata INPS e non abbiano un'altra cassa previdenziale.

3. La garanzia di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul debitore.

4. Le dotazioni previste per gli anni 2006-2007 sono identificate in 90 milioni di euro per ogni anno e sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, beneficiari del presente provvedimento, sono tenuti a versare nelle casse del fondo un tantum, all'atto dell'erogazione del finanziamento al richiedente, nella misura del 0.5% dell'importo originario del finanziamento ammesso dal comma 1 del presente articolo;

b) da un contributo dello Stato di 27 milioni di euro per ogni anno;

c) da un contributo annuo pari al 3% del reddito che le Fondazioni Bancarie destinano ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, comma f), e del decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150.

5. Il Fondo Sperimentale di Garanzia è amministrato da un comitato composto: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o suo delegato, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante designato dalla ass.ni sindacali dei lavoratori atipici maggiormente rappresentative.

6. Al comitato di cui al comma precedente spetta di deliberare in ordine:

a) ai criteri ed alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti da parte degli aventi diritto alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949 per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) le deliberazioni di cui al punto a) sono assunte con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



7. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere.

8. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E, di conseguenza,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche:

2006: - 90.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

2007: - 90.000».

---

#### **44.0.57 (testo 2)**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Modifica dell'articolo 40 della legge 289 del 2002)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I ciechi civili di cui alla presente legge hanno la facoltà di indicare nominativamente il volontario del servizio nazionale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

3-ter. Il volontario indicato a norma dal comma precedente deve comunque presentare a domanda, unitamente alla richiesta del cieco civile, all'ente accreditato a norma della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalle conseguenti disposizioni dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

*3-quater.* Il volontario di cui ai precedenti commi, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, non sarà sottoposto a selezione ma verrà precettato direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, qualora il cieco civile non indichi il volontario, quest'ultimo sarà selezionato secondo le norme generali.

*3-quinquies.* Il periodo iniziale del comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 289 del 2002 fino alle parole: 'legge 8 luglio 1998, n. 230' è soppresso" ».

---

#### **44.0.62 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, DATO, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, MAGISTRELLI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo nazionale per gli asili nido)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", di seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.

3. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, e a decorrere dall'anno 2007 nel limite di 1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**44.0.63 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese per asili nido e scuole materne)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2006, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

2. All'onere complessivo valutato in euro 500 milioni per l'anno 2006 si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.66 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese dei libri scolastici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

*e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2006, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro;"*.

2. All'onere complessivo valutato in euro 220 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

**44.0.69 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, SODANO Tommaso, MARINO, MARINI, GIARETTA, MORANDO, RIPAMONTI, BAIO DOSI, GAGLIONE

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa)*

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione.

3. Per l'anno 2006, il Fondo è finanziato nella misura di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**44.0.83 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese di trasporto pubblico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2006, per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ai treni, bus e metropolitane fino all'importo di 500,00 euro"».

*All'onere complessivo valutato in euro 145 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44.*

---

**Art. 45.****45.100**

CICCANTI, TAROLLI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (1° novembre 2005)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del volontariato», aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».*

---

**45.26 (testo 2)**

IZZO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese  
che investono in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendali ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute, per l'anno 2007, le seguenti agevolazioni:

*a)* i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*b)* le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessiva dei periodi di imposta successivi;

*c)* le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle PMI di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

*d)* in caso di assegnazione di contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fidejussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, quantificate in 10 milioni di euro annui sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) della presente legge».

---

#### **45.26**

Izzo

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Misure a sostegno delle piccole e medie imprese che investono in ricerca)*

1. Alle piccole e medie imprese (PMI), i cui costi di ricerca e sviluppo siano superiori al 40 per cento del totale dei costi aziendali ed il cui numero di dipendenti dedicato alle attività di ricerca e sviluppo risulti superiore al 60 per cento del totale, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i crediti relativi a IVA maturati in ciascun anno solare possono essere utilizzati in compensazione di altre imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 oltre il limite annuo di euro 516.456,90 di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) le perdite fiscali, realizzate nei primi cinque anni dalla loro costituzione, possono essere computate dalle stesse, con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e senza alcun limite di tempo, in diminuzione del reddito complessiva dei periodi di imposta successivi;

c) le plusvalenze ottenute da società di capitali derivanti da alienazione di una partecipazione nelle PMI di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile IRES nell'esercizio in cui sono realizzate, qualora detta partecipazione sia stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi due esercizi precedenti l'alienazione;

d) in caso di assegnazione di contributo pubblico ad incentivo delle attività di ricerca e sviluppo, non potranno essere richieste garanzie (fidejussorie o simili) di valore superiore al 30 per cento del totale del contributo assegnato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, quantificate in 10 milioni di euro annui sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) della presente legge».

---



**45.11 (testo 2)**

IZZO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) promozione della cultura».

*Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto di natura» sopprimere la parola: «non»; dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «e del Ministro per i beni e le attività culturali»; dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentite le maggiori organizzazioni rappresentative del settore.».*

---

**45.0.15 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. È autorizzata altresì la concessione di un contributo in denaro una tantum, che simbolicamente viene stabilito in euro 500,00 a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, a ciascun cittadino italiano vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai suoi eredi. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruirono del beneficio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

4. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo de-

legato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

6. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle provvidenze stabilite dalla presente legge e al finanziamento delle iniziative e dei progetti di cui al comma 8.

7. È istituito presso il Ministero della difesa, per l'anno 2006, il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti", al quale affluiscono:

a) l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

8. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

9. All'onere complessivo di 45.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 150.000 per l'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzazione degli importi del fondo di cui al comma 7».

---

**Art. 46.**

**46.11 (testo 2)**

LAURO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per indennizzare le imprese creditrici dello Stato libico, a causa della perdurante inadempienza di quest'ultimo all'attuazione dell'accordo bilaterale del 28 ottobre 2002, viene utilizzato il fondo di cui al comma 1.

---

**Art. 47.****47.0.12 (testo 2)**

MALAN

*Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Norme in favore delle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, articolo 2, al comma 2, al termine è aggiunto il seguente periodo: "Per le vittime degli eventi accaduti tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2002, i benefici sono erogati dal 1° gennaio 2007, senza la corresponsione di arretrati o di interessi, e ad esclusione delle erogazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato complessivamente in 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, valutate in 407.238 euro per l'anno 2006, in 610.587 euro per l'anno 2007 e in 407.238 euro a decorrere dall'anno 2008, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 65.250 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le voci di natura corrente della Tabella C.

---

**47.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis**

*(Disposizioni in materia di previdenza agricola)*

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico

del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

---

**Art. 48.****48.0.5 (testo 2)**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:***«Art. 48-bis.***(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)*

1. I Comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione della presente legge, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

2. Al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare».

---

**48.0.11 (testo 2)**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di eseme riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pub-



blici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al deposito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore

spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa».

---

**48.0.12 (testo 2)**

MODICA, CADDEO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Diritti derivanti dalle attività di ricerca)*

1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini del presente articolo si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione o l'ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

3. L'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine di due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque senza che abbiano proceduto al de-

posito entro il termine di sei mesi successivi a tale manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

4. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

5. L'università o l'ente pubblico di ricerca ha la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università o dall'ente pubblico di ricerca.

Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decide di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento è devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

6. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decida, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, definiscono ogni aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ricevere una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa».

---

**Art. 49.****49.9 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.*

---

**Art. 50.****50.0.20 (testo 2)**

FALOMI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:*

2006: – 80.000.

---

**50.0.21 (testo 2)**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero", con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978... art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:*

2006: - 80.000.

---

**50.0.29 (testo 2)**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)*

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2006, 2007 e 2008, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente:*

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978, art 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

per il 2006: - 5.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia del demanio":

per il 2007: - 5.000;

per il 2008: - 5.000;

---

